SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Riconoscimenti di titoli di studio comunitari ed extracomunitari abilitanti all'esercizio di attività professionali nel territorio nazionale, emanati da amministrazioni diverse.

08A01504

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio provinciale di Vibo Valentia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio provinciale di Vibo Valentia ed il presidente nella persona del sig. Ottavio Gaetano Bruni;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Vibo Valentia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leopoldo Di Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Vibo Valentia è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Ottavio Gaetano Bruni.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Vibo Valentia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Leopoldo Di Mattia.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Borno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Borno (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borno (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Visconti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borno (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. BSUTG00066/Area II/Gab. del 13 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borno (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Visconti.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Vicenza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Vicenza ed il sindaco nella persona del sig. Enrico Hullweck;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vicenza è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vicenza è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enrico Hullweck.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vicenza ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune della persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnoli Irpino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Troisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 febbraio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 23596/13-4/Area II del 15 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnoli Irpino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Troisi.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01747

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 agosto 2007.

Dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto Brescia-Montichiari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto in particolare, il terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e in particolare l'art. 1, commi 4 e 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, concernente l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale della navigazione civile (ENAC) e, in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Visto il verbale del Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, recante il resoconto della riunione, in data 5 giugno 2006, del Gruppo di lavoro composto dai nominati dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'economia e delle finanze, concernente anche l'elaborato tecnico del progetto di dismissione dei beni del compendio aeroportuale di Brescia-Montichiari;

Vista la determinazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. MD AAVSMA 0044924 del 28 giugno 2006, condivisa dallo Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 141/2607/4665.5 del 6 luglio 2006, circa la definitiva perdita di interesse ai fini militari dei beni indicati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Brescia-Montichiari;

Vista la determinazione del Ministro dei trasporti, assunta con foglio n. 8342-AC del 23 maggio 2007, circa la effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Brescia-Montichiari, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2, costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Brescia-Montichiari assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (E.N.A.V.) S.p.A. I relativi oneri, altrimenti gravanti sul bilancio dello Stato, sono provvisoriamente posti a carico della società concessionaria fino all'individuazione di idonei mezzi di copertura finanziaria.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2007
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 10, foglio n. 137

ANNESSO TECNICO E RELATIVI ALLEGATI

AL DECRETO INTERMINISTERIALE 3 AGOSTO 2007

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio Novembre 2006

AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI

INFORMAZIONI GENERALI

L'aeroporto di Brescia, in località Montichiari (codice identificativo toponimico PIV/Mil e AIP/ICAO: "LIPO"), è localizzato all'estrema periferia Sud Est dell'omonima città, a circa 18 Km., ed insiste in gran parte nel territorio del Comune di Montichiari e in minore estensione sulle zone del Comune di Ghedi.

Il sedime aeroportuale, in un'area ad Est dell'intersezione tra le autostrade "A 4" (Milano – Venezia) e "A 21" (Piacenza – Brescia), ha la consistenza pari ad una superficie complessiva di circa **Ha 260**.

L'aeroporto presenta le seguenti caratteristiche geografiche (WGS84):

- Latitudine 45° 25' 48'' Nord
- Longitudine 10° 19' 54'' Est
- Altitudine 104 metri s.l.m..

MISSION E PROIEZIONI DI TRAFFICO

Il "*Progetto Montichiari*" nasce quale risposta alla sempre maggior domanda di trasporto rilevata nella provincia di Brescia, ma ancor di più nella "Regione del Garda", che svolge una vera e propria funzione di cerniera sia storico-culturale che economico-turistica tra la Lombardia, il Veneto ed il Trentino Alto Adige, creando un bacino comune tanto da potersi definire una "Regione tra le Regioni".

In data 14 giugno 2002, è stata costituita la nuova Società di gestione "Gabriele D'Annunzio" S.p.A., partecipata, oltre che dalla Società "Valerio Catullo" di Verona, dalla Provincia di Brescia e dalla Camera di Commercio di Brescia; tale Società ha in concessione la gestione dell'handling e delle attività commerciali dell'aeroporto di Montichiari, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dello scalo in un'ottica di complementarietà e d'integrazione con l'aeroporto di Verona Villafranca.

L'aeroporto di Brescia Montichiari, dopo l'apertura nel 1999, ha visto crescere non solo il traffico passeggeri (con un totale di circa 410.000 passeggeri pari a circa 610.000 WLU – Work Load Units), ma anche la componente di traffico riguardante il "*cargo aviotrasportato*" a livello nazionale sulla base di attività già avviate, che hanno portato a chiudere l'anno 2005 con un totale di circa 20.250 tonnellate, posizionando lo scalo bresciano al quinto posto della classifica nazionale per le merci aviotrasportate e all'ottavo posto per il totale delle merci movimentate.

La Società di gestione ha già redatto, per l'orizzonte temporale riferito agli anni 2003-2010, le linee guida del proprio "Piano Industriale" per i due aeroporti di Verona Villafranca e di Brescia Montichiari.

Tale piano ha definito con dettaglio le specifiche vocazioni dei due aeroporti, individuando gli investimenti sia di ordine infrastrutturale che funzionale necessari a garantire una crescita graduale e coordinata all'interno di un unico sistema denominato "Sistema Aeroporti del Garda", nell'ambito di un più ampio sistema aeroportuale interregionale.

Inoltre, la Società di gestione "Valerio Catullo" di Verona ritiene necessario armonizzare la propria attività con quella di aeroporti vicini, in particolare, con Bergamo Orio al Serio, nonché con lo scalo di Montichiari.

Infatti, alla luce dei mutamenti del mercato del trasporto aereo intervenuti negli ultimi anni, che richiedono una politica coordinata, appare opportuno implementare le vocazioni di ciascun aeroporto e promuovere le rispettive specificità al fine di un'ottimale funzionalità di ciascuna infrastruttura.

L'aeroporto di Bergamo Orio al Serio ha avuto in questi ultimi anni un notevole incremento nella domanda di trasporto sia nel settore commerciale dovuto all'implementazione dei voli a "basso costo" che nel miglioramento, in via generale, delle interconnessioni di traffico comunitario e nazionale.

In un mercato del trasporto aereo fortemente competitivo, inoltre, la crescita delle capacità tecniche – funzionali di un aeroporto rappresenta una condizione essenziale per un'espansione delle proprie quote di mercato.

La posizione geografica, il collegamento viabilistico con la futura "Autostrada Brescia/Milano", la riqualificazione in corso per un miglior accesso dall'autostrada Brescia/Piacenza da un lato e Milano/Venezia dall'altro, fanno dello scalo di Brescia Montichiari un'infrastruttura aeroportuale finalizzabile allo sviluppo dell'attività cargo per tutta l'Italia nel settore Nord/Nord Est.

La stessa Provincia di Brescia ha attualmente in elaborazione uno studio per la redazione di un piano d'area che prevede attività ed aree da destinare alla logistica in campo aeroportuale, con la creazione di una piattaforma logistica destinata al trasporto intermodale delle merci, avuto riguardo alla previsione della connessione ferroviaria di importanza primaria (Alta Capacità Ferroviaria), secondo quanto deliberato dalla Regione Lombardia ed approvato dal CIPE, che prevede un collegamento dedicato con relativa stazione presso l'aeroporto di Montichiari.

La Società di gestione "Valerio Catullo" di Verona, tramite la controllata Società "G. D'Annunzio" S.p.A., ha quindi in corso un progetto per la realizzazione della citata piattaforma logistica, che vedrà sicuramente coinvolti enti locali e regionali.

Tale progetto di sviluppo è reso fattibile in quanto le aree circostanti l'aeroporto hanno attualmente una destinazione agricola con uno sfruttamento edificatorio assolutamente insignificante.

Nei piani di sviluppo dell'aeroporto bresciano, è stata posta l'attenzione anche alla possibilità di coordinarsi, per il cargo da stiva, con l'aeroporto di Milano Malpensa, ove potrebbero essere trasferite tutte le merci di dimensioni ridotte raccolte sull'aeroporto di Montichiari ma destinate a volare nelle stive degli aerei intercontinentali (tipo wide - body), che operano sullo scalo milanese.

L'attività cargo prevista sull'aeroporto di Brescia non pregiudica peraltro lo sviluppo delle attività di trasporto passeggeri, sia di carattere business che ad orientamento turistico, come nel segmento passeggeri che viene operato con successo dai voli di linea diretti a Londra e a Roma.

Vi è inoltre, nel periodo estivo, un nutrito traffico charter del tipo "*incoming*", che favorisce lo sviluppo dell'attività turistica sul vicino lago di Garda, con ovvi benefici per l'economia del territorio.

L'aeroporto di Montichiari ha iniziato la sua attività commerciale nel 1999; come noto, il periodo di "start-up" di un nuovo aeroporto prevede tempi relativamente lunghi.

Nonostante questo, e nonostante il periodo particolare avutosi negli ultimi anni per il trasporto aereo in linea generale, il traffico sull'aeroporto di Brescia ha prodotto una crescita significativa.

Esaminando i dati del traffico aereo commerciale nell'anno 2004, l'aeroporto di Montichiari ha visto un movimento passeggeri di circa 350.000 pax/anno, con un incremento del +27% rispetto ai volumi di traffico dell'anno 2003, che erano stati di circa 272.000 passeggeri.

Tale risultato è da attribuire essenzialmente al ritorno del doppio volo della Compagnia N/A "Ryanair" sul collegamento per Londra, che è ripreso nel mese di maggio del 2004.

Il traffico aeroportuale dell'aeroporto di Brescia Montichiari si sviluppa principalmente su rotte internazionali: tale segmento di mercato, che rappresenta il 90% del traffico totale, ha registrato un incremento del +43% rispetto all'anno 2003.

La componente "charter", che pesa per il 40% sul traffico totale, ha mostrato importanti segnali di crescita, realizzando il citato incremento percentuale rispetto all'anno precedente, segno sempre più evidente della vocazione strategica dello scalo bresciano.

Durante l'estate 2004, l'aeroporto ha frequentemente contribuito ad assorbire nuovi voli charter, in ottica di sistema aeroportuale con lo scalo di Verona, dimostrando notevole flessibilità e versatilità nella gestione dei voli programmati anche a breve termine.

Sempre nel 2004, sono iniziati i primi voli cargo per l'Estremo Oriente (Hong Kong) con un aeromobile tipo "Boeing 747/200".

Tale attività è stata incrementata in maniera significativa nel corso del 2005: si sono effettuati collegamenti con l'aeroporto di Hong Kong (due volte alla settimana), mentre da settembre si è passati a quattro collegamenti alla settimana, di cui due sull'aeroporto di Shangai (Cina).

In termini riepilogativi, per l'anno 2004, i principali parametri di traffico possono essere così dettagliati:

Traffico	**2004**	**2003**	**Var. %**
Passeggeri	347.219	272.059	+ 27,42
Movimenti aeromobili	12.463	14.422	- 13,58
Tonnellaggio aeromobili	140.746	117.725	+ 19,55
Movimento merci (tons)	817	332	+145,77

I dati di traffico dell'anno 2005 vedono, invece, un significativo incremento, pari al 18,6%, rispetto ai dati dell'anno 2004, con un totale a fine anno di circa 410.000 pax/anno.

È da sottolineare che nella prima decade del mese di ottobre del 2005, l'aeroporto di Brescia ha sostenuto gran parte del traffico derivato dalla chiusura programmata dell'aeroporto di Bergamo, dovuto al rifacimento del manto d'usura della pista di volo.

In tale periodo, sono stati serviti complessivamente circa 20.400 passeggeri, (una media di 5.097 pax/giorno) e un numero di circa 233 movimenti aeromobili (una media di 58 movimenti/giorno).

Per quanto riguarda il traffico merci, come sopra detto, l'attività cargo nel 2005 ha subito un notevole incremento, con consuntivo a fine anno di circa 20.250 tonnellate di merce ed un posizionamento dell'aeroporto al quinto posto nazionale per merce aerotrasportata.

Inoltre, l'aeroporto di Montichiari è stato utilizzato come "aeroporto alternato" durante le chiusure per neve di Malpensa, Linate e Bergamo nell'inverno 2005/2006.

Si riporta di seguito l'andamento del traffico storico, dall'anno di apertura dell'aeroporto alle operazioni aeronautiche, unitamente alla previsione di traffico fino all'orizzonte temporale dell'anno 2010, effettuata secondo uno specifico studio da parte dell'Organizzazione internazionale del Trasporto Aereo "IATA – International Air Transport Association", commissionato dalla Società di gestione aeroportuale.

Tali previsioni si sono basate sull'evoluzione naturale del bacino di traffico, ed in particolare sulle seguenti linee di indirizzo che prevedono principalmente per il traffico passeggeri:

- una crescita iniziale e successiva stabilizzazione del traffico di linea internazionale (leisure), a causa dell'evoluzione della linea operata con compagnie "*low-cost*" (a basso costo);
- uno sviluppo del traffico low-cost nazionale (circa 20% annuo) ed internazionale (10% annuo) per rispondere alla domanda del mercato del rispettivo bacino d'utenza.

Le previsioni per il traffico merci sono basate sull'ipotesi d'incremento naturale di voli tipo "*all-cargo wide bodies*" (aeromobili tipo B.747) con una conseguente crescita percentuale annua pari al 7%, come riportato nel seguente prospetto:

2005	2006	2007	2008	2009	2010-2015
Nr di B747				Tasso Crescita	
1,5	2,5	3,5	5	7.0%	6.2%

In conclusione, le previsioni generali di traffico, sulla base dei dati storici e secondo le stime di previsione determinate dalla IATA, prevedono per ogni tipo di aeromobile circa 2-2,5 rotazioni settimanali per 51 settimane/anno, con un fattore di carico pari al 70%, come in appresso riportato:

Anno	Movimenti commerciali	Passeggeri		Merci (Tonn.)	WLU (Work Load Units)
		Numero	%		
1999	1.135	22.382			
2000	2.979	164.832	636,40	1	164,842
2001	3.658	274.758	66,70	411	278.868
2002	5.201	307.598	12,00	7	307.668
2003	5.550	272.509	-11,40	332	275.829
2004	4.808	347.219	27,40	817	355.389
2005	3.711	409.940	18,60	20.248	612.420
2006	7.339	514.919	16,50	39.000	904.919
2007	8.523	602.518	17,00	55.000	1.152.518
2008	9.560	691.570	14,80	66.000	1.351.570
2009	10.554	804.250	16,30	76.000	1.564.250
2010	11.534	921.092	14,50	112.750	2.048.592

BENI DEMANIO MILITARE AERONAUTICO DA TRASFERIRE AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

In ordine all'art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico) del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n° 96 e sue disposizioni correttive ed integrative introdotte dal D.L.vo n. 151/2006, si procede all'individuazione dei beni costituenti il "**Demanio Aeronautico Militare**", non più funzionali ai fini militari e da destinare all'Aviazione Civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, nell'aeroporto militare di **Brescia Montichiari**, per l'assegnazione in uso gratuito all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), ai fini del successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

SEZIONE DEMANIO

In base ai contenuti dell'ex art. 15 della legge 30.01.1963, n. 141 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 64 del 7 marzo 1963 e abrogata con il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 150 del 30.06.1998), l'aeroporto militare di Brescia Montichiari **non è stato sottoposto a ripartizione** fra le Amministrazioni interessate (Aeronautica Militare e Trasporti) e quindi oggetto di delibera da parte del Comitato Interministeriale di cui al citato articolo, che esercitava il compito di determinare i beni e gli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile, i beni e i servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica Militare e dell'Aviazione Civile, nonché le modalità di uso comune.

Con **verbale di consegna provvisoria** in data 15 ottobre 1975 il Ministero della Difesa – Aeronautica, tramite l'Amministrazione Finanziaria, ha trasferito al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell'Aviazione Civile - in via provvisoria – una prima parte del compendio aeroportuale di Brescia Montichiari, per una superficie di circa **Ha 24**, come evidenziato nell'allegata "Planimetria Generale" a colorazione rossa.

Con **verbale di consegna provvisoria** in data 17 marzo 1983 il Ministero della Difesa – Aeronautica, tramite l'Amministrazione Finanziaria, ha trasferito al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell'Aviazione Civile - in via provvisoria – una seconda parte del compendio aeroportuale di Brescia Montichiari, per una superficie di circa **Ha 120**, come evidenziato nell'allegata "Planimetria Generale" a colorazione viola.

Con "**Protocollo di Intesa**" in data 19 maggio 1998 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero Difesa, Ministero dell'Ambiente, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), Direzione Generale dell'Aviazione Civile (D.G.A.C.), Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (E.N.A.V.), Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Montichiari, Camera di Commercio di Brescia e la Società "Aeroporto Valerio Catullo" di Verona/Villafranca S.p.A. è stato concordato di:

a) "*avviare le procedure per il cambio di status dell'aeroporto da militare a civile, attraverso il passaggio del sedime al Demanio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la successiva assegnazione in uso all'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 250/97, previa rilocazione, preferibilmente nello stesso sedime, delle attività e funzioni del Reparto Riparazioni e Rifornimento Missili Contraerei dell'Esercito Italiano, ed in altra sede operativamente idonea delle restanti attività e funzioni dell'Amministrazione della Difesa con oneri a carico della società cui sarà affidata la gestione dell'aeroporto di Montichiari*";

b) "*attivare la procedura prevista dall'art. 38 del Codice della Navigazione per l'immissione della società "Aeroporto Valerio Catullo" S.p.A. nel sedime di Montichiari*".

Con **verbale di consegna provvisoria** in data 11 novembre 1998 il Ministero della Difesa – Aeronautica, tramite l'Amministrazione Finanziaria, ha trasferito al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell'Aviazione Civile - in via provvisoria – una terza parte del compendio aeroportuale di Brescia Montichiari, per una superficie di circa **Ha 70**, come evidenziato nell'allegata "Planimetria Generale", a colorazione gialla, e secondo quanto in appresso:

a) Consistenza patrimoniale area aeroportuale
"*l'aliquota di terreno aeroportuale che viene consegnata all'Aviazione Civile ha una superficie di circa **Ha 70** e risulta costituita da due zone interne e da una esterna che riguarda il sentiero di avvicinamento.*
L'aliquota in questione, intestata al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa Aeronautica, si identifica in catasto:
Comune censuario di Montichiari (Brescia)
Foglio n. 19 – mappale A (parte);
Foglio n. 35 – mappale A (parte);
Foglio n. 50 – mappale 36, 37, 39, 60, 114, 128, 132, 135, 136, 137;
Foglio n. 51 – mappale 32, 34, 36, 38;
Foglio n. 52 – mappale 105, 107".

b) Consistenza dei manufatti
"*sull'area oggetto della consegna insistono i manufatti vari contrassegnati in planimetria generale con i sotto elencati numeri di P.G.:*
n. 4 – Aviorimessa S.52 (Siracusa);
n. 8 – Appendice di Gruppo;
n. 12 – Comando Gruppo;
n. 15 – Cabina di Trasformazione operativa;
n. 19 – Pozzo;
n. 20 – Pozzo;
n. 50 – Eliporto;
n. 55 – Decentramento N.O.".

Con **verbale di consegna provvisoria** in data 8 novembre 2001 il Ministero della Difesa (Aeronautica Militare ed Esercito Italiano), tramite l'Agenzia del Demanio del Ministero delle Finanze, ha trasferito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) - in via provvisoria – un'aliquota d'immobile demaniale facente parte del compendio aeroportuale di Brescia Montichiari, come evidenziata nell'allegata "Planimetria Generale", a colorazione verde, e secondo quanto segue:

b) Consistenza patrimoniale area aeroportuale
*"l'aliquota di terreno aeroportuale che viene consegnata all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha una superficie di circa **Ha 32** e risulta intestata al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa Aeronautica e si identifica in catasto:*
Comune censuario di Montichiari (Brescia)
Foglio n. 19 – mappale A (parte);
Foglio n. 35 – mappale A (parte)".

c) Consistenza dei manufatti (tavole grafiche allegate)
"sull'area oggetto della consegna insistono i manufatti vari contrassegnati in planimetria generale con i sotto elencati numeri di P.G.:
n. 1 – Aviorimessa S.52 (Taliedo);
n. 2 – Aviorimessa S.55;
n. 5 – Appendice di Gruppo;
n. 6 – Appendice di Stormo;
n. 9 – Casermetta Battaglione Difesa;
n. 10 – Comando Gruppo;
n. 13 – Cabina di Trasformazione di Gruppo;
n. 17 – Pozzo;
n. 38 – Ingresso;
n. 39 – Casa sul Bunker;
n. 45 – Antenna Portabandiera;
n. 46 – Riservetta munizioni;
n. 47 – Autoreparto;
n. 48 – Cabina di Trasformazione Zona Italiana;
n. 61 – Corpo di Guardia;
n. 62 – Fabbricato ad "U";
n. 63 – Fabbricato "E" per gruppi elettrogeni;
n. 64 – Posto di lavaggio;
n. 65 – Manufatto ricovero gruppi elettrogeni;
n. 66 – Centrale Termica Hangar;
n. 67 – Manufatto ricovero materiali infiammabili;
n. 68 – Manufatto verniciatura;
n. 69 – Tettoia gruppi elettrogeni;
n. 70 – Cabina Elettrica di Trasformazione;
"A" – Cabina Elettrica;
"B" – Deposito Minuto Mantenimento;
"C" – Campo da Tennis;
"D" – Deposito;
"E" – Tettoia Keller;
"F" – Autoclave;
"G" –Centrale Termica;

"H" – Corpo di Guardia;
"L" – Distributore carburante".

d) Varie
"la Cabina Elettrica di Trasformazione contraddistinta con il n. 70 di P.G. è posizionata in area aeroportuale già consegnata all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con il verbale dell'11.11.1998".

In attuazione delle consegne provvisorie avvenute come sopra riportate, il **sedime aeroportuale** assegnato in uso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex D.G.A.C.) è individuato come segue:

SUPERFICIE COMPLESSIVA SEDIME:	**Ha 352 circa**

TITOLO PROVENIENZA	MILITARE DIFESA AERONAUTICA
TIPO ACQUISIZIONE	CONSEGNA PROVVISORIA
LIVELLO TITOLARITA'	PROVVISORIA

SUPERFICIE SEDIME CONSEGNATO ALL'AVIAZIONE CIVILE:	**Ha 246 circa**

SEZIONE CATASTO

L'intera superficie del compendio aeroportuale in parola è intestata al "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa (Aeronautica Militare)" e ricade nel Comune Censuario di Montichiari (Provincia di Brescia).

Il sedime aeroportuale si identifica nel N.C.T. con i seguenti dati identificativi catastali:

- Foglio n° 19 – mappale "A" (parte);
- Foglio n° 35 – mappale "A" (parte);
- Foglio n° 50 – mappali 36, 37, 39, 60, 114, 128, 132, 135, 136, 137;
- Foglio n° 51 – mappali 32, 34, 36, 38;
- Foglio n° 52 – mappali 105, 107.

SEZIONE CONSISTENZA SEDIME DA TRASFERIRE AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

Il sedime aeroportuale, che verrà trasferito al "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti (Aviazione Civile)" e poi assegnato a titolo gratuito all'E.N.A.C., è quello individuato nella specifica "Planimetria Generale Aeroportuale", in allegato, ed è individuato da una superficie complessiva pari a circa **Ha 307**, comprese eventuali relative accessioni pertinenziali.

Il sedime aeroportuale in questione, che sarà trasferito in funzione di consegne su più fasi secondo una specifica programmazione temporale, individuata fra le Amministrazioni interessate, sarà intestato al "Demanio Aeronautico Civile" (Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti - Aviazione Civile) ed il trasferimento dei beni demaniali militari avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Ai fini della decorrenza amministrativa, il trasferimento e l'assegnazione in uso gratuito dei beni del demanio militare aeronautico in oggetto avranno efficacia dopo il perfezionamento dello specifico atto di decretazione, con il quale l'aeroporto di Brescia Montichiari assume lo status giuridico di "*aeroporto civile dello Stato*".

SEZIONE CONSISTENZA SEDIME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'aliquota del sedime e degli immobili aeroportuali, che rimarrà nella disponibilità dell'A.D., risulta costituita dalle aree di sedime evidenziate nella specifica "Planimetria Generale Aeroportuale", in allegato.

L'aliquota in questione, compresi i relativi manufatti, rimarrà intestata al "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa (Aeronautica Militare)".

SEZIONE CONCESSIONI IN ATTO, ONERI E RESPONSABILITA'

Sul sedime non è stata assentita alcuna concessione per attività aeroportuali, da parte della Forza Armata.

Si da atto che sulle aree oggetto del trasferimento in parola non risultano attivate servitù a favore di terzi, né sussistono oneri, responsabilità ed incombenze particolari derivanti da leggi e regolamenti in vigore concernenti l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Si da atto altresì che i cespiti demaniali, oggetto del trasferimento in argomento, sono liberi di pesi e limitazioni comprese tasse, contribuzioni fondiarie e consortili, ecc.... .

SEZIONE LIMITAZIONI AERONAUTICHE

Per l'aeroporto di Brescia Montichiari, non risultano imposti vincoli per le limitazioni aeronautiche di cui ex lege 4 febbraio 1963, n° 58.

A conclusione dell'intero iter procedurale di trasferimento e di assegnazione in uso gratuito dei beni del demanio militare aeronautico costituenti l'aeroporto di Brescia Montichiari, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) procederà ad indicare su apposite mappe le zone soggette a limitazioni ai fini della loro pubblicazione, in attuazione della novellata revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 707 e seguenti del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e sue disposizioni correttive ed integrative introdotte dal D.L.vo n. 151/2006.

SEZIONE SERVIZI NAVIGAZIONE AEREA

I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (E.N.A.V.) S.p.A., ai sensi della vigente normativa di legge e dei relativi contratti di programma e di servizio.

Per il trasferimento dei beni demaniali militari dal "Demanio Aeronautico Militare" a quello del "Demanio Aeronautico Civile", non sono necessari interventi, dipendenti e conseguenti, da realizzare per i servizi di assistenza alla navigazione aerea nell'aeroporto di Brescia Montichiari.

SEZIONE COSTI DI ATTUAZIONE

In attuazione del trasferimento dei beni demaniali militari dell'aeroporto di Brescia Montichiari, è necessaria la realizzazione di alcuni interventi, in particolare, la separazione delle aree di rispettivo specifico interesse fra le Amministrazioni interessate (A.D. e A.C.).

Gli interventi in parola riguardano la posa in opera della recinzione di separazione fra le aree del sedime aeroportuale, oggetto del trasferimento al "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti (Aviazione Civile)", con le aree del sedime che sono escluse dal transito e che permangono in disponibilità dell'Amministrazione Difesa.

Gli interventi in questione ammontano di massima a complessivi Euro 310.000,00; i relativi costi di intervento sono a carico della Società "Aeroporto Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A., società di gestione parziale a titolo precario, ai sensi e per gli effetti dell'autorizzazione concessa dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) ex art. 38 del Codice della Navigazione.

SEZIONE ELABORATI GRAFICI

Si allegano i seguenti elaborati grafici:

- Planimetria generale aeroportuale, con riportate a diversa colorazione, le aree del sedime oggetto delle consegne provvisorie attuate tra le Amministrazioni interessate;
- n. 2 (due) planimetrie riguardanti la consistenza manufatti consegnati in via provvisoria in data 11.11.1998 e in data 08.11.2001;
- Quadro d'Unione n. 1 relativo al Comune Censuario di Montichiari (Provincia di Brescia), con evidenziati i fogli catastali identificativi n° 19, 35, 50, 51 e 52;
- Foglio n. 50 con riportati i relativi mappali catastali;
- Foglio n. 51 con riportati i relativi mappali catastali;
- Planimetria generale aeroportuale con riportate le aree del sedime aeroportuale oggetto del trasferimento al "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti (Aviazione Civile)" e con indicate le aree del sedime che sono escluse dal transito e che permangono in disponibilità dell'Amministrazione Difesa;
- Planimetria generale aeroportuale con la localizzazione e descrizione delle attività con indicazione delle destinazioni d'uso delle aree di sedime aeroportuale, oggetto del trasferimento al "Demanio Aeronautico Civile".

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI
CAMBIO DI STATUS
CONSISTENZA MANUFATTI
CONSEGNA PROVVISORIA 11/11/98
FUORI SCALA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI
CAMBIO DI STATUS
QUADRO D'UNIONE N°1
Comune di Montichiari
Quadro d'unione n.1

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI
CAMBIO DI STATUS
AREE DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO
RAMO AERONAUTICA COMUNE MONTICHIARI
FOGLIO 51

08A01636

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2008.

Determinazione delle caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete celebrative da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2008, dedicate al «60º Anniversario della dichiarazione dei Diritti umani».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 1º maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da € 2;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete celebrative da € 2 destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 123200 del 16 gennaio 2007 con il quale è stata stabilita, tra l'altro, la nuova faccia comune delle monete da € 2 a circolazione ordinaria a decorrere dal 1º gennaio 2008;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che la moneta celebrativa da € 2, millesimo 2008, sarà dedicata al «60º Anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani»;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il «60º Anniversario della dichiarazione dei diritti umani»;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2008, dedicate al «60º Anniversario della dichiarazione dei diritti umani», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: al centro della moneta, figura femminile e maschile con i simboli della pace, dell'alimentazione e del lavoro rappresentati dall'ulivo, dal grano e dalla ruota dentata. Al centro il monogramma «RI» della Repubblica italiana con il filo spinato a simbolo del diritto alla libertà; ai lati, a sinistra l'anno di emissione «2008» a destra le iniziali dell'autore Maria Carmela Colaneri «MCC» e «R»; in basso «60º formato da anelli di catena e la scritta «DIRITTI UMANI»; in tondo le dodici stelle della Comunità europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro celebrative del «60º Anniversario della dichiarazione dei diritti umani» per un contingente in valore nominale di € 5.000.000, pari a 2.500.000 pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

ALLEGATO

Dritto

08A01714

DECRETO 7 marzo 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecento giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 38.202 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 marzo 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a duecento giorni con scadenza 30 settembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali

previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01762

DECRETO 7 marzo 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 38.202 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 marzo 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 marzo 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine

di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01763

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 febbraio 2008.

Sospensione dalla carica di commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.», in Fossano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2007, n. GAB/543, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. Luigi Pamphili, il dott. Giovanni Morzenti e la dott.ssa Bianca Steinleitner;

Vista la nota in data 31 gennaio 2008 con la quale il procuratore della Repubblica ha comunicato a questa Amministrazione che risulta pendente avanti la procura della Repubblica di Cuneo a carico del dott. Giovanni Morzenti un procedimento penale n. 1642/2007 R.G. N.R. per concussione consumata e tentata estorsione in ordine al quale all'indagato è stata notificata informazione di garanzia;

Preso atto che il dott. Giovanni Morzenti, giusto il citato decreto ministeriale datato 2 ottobre 2007, tra gli altri, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisterni-

sti Fossano società cooperativa a r.l.», acquisendo, pertanto, in ragione dell'incarico conferito, la qualifica di pubblico ufficiale, ex art. 199 legge fallimentare;

Tenuto conto che tale procedimento penale nei confronti di un pubblico ufficiale non può non indebolire il rapporto fiduciario che deve costantemente sussistere tra l'Amministrazione conferente un incarico ed il soggetto designato all'espletamento di una pubblica funzione;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, nonché dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito delle relazioni commerciali nascenti per effetto dei rapporti con la medesima procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Giovanni Morzenti il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 2 ottobre 2007, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.»;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di velocità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 2 ottobre 2007, nella parte relativa alla nomina del dott. Giovanni Morzenti quale commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01746

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 2008.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sulle Isole Tremiti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 22 dicembre 2007, n. 164;

Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito n. 9254 del 31 gennaio 2008, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 900 AREA III del 31 gennaio 2008;

Vista la nota n. M-ITPR-CBUTGOO 49948 del 17 dicembre 2007, con la quale l'ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1º aprile 2008 al 30 settembre 2008 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 6.

Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 150

08A01697

DECRETO 14 febbraio 2008.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Procida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Procida in data 8 gennaio 2008, n. 2, la nota della stesso comune di Procida prot. n. 206 del 4 febbraio 2008 concernenti il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito n. 9241 del 31 gennaio 2008, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 26544/GAB./URP del 7 febbraio 2008, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 17 marzo 2008 al 28 settembre 2008 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e

circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto «a»;

c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari che, dal 17 marzo 2008 al 25 marzo 2008, dal 24 aprile 2008 al 5 maggio 2008 e dal 1° dicembre 2008 al 7 gennaio 2009, non devono essere di massa complessiva a pieno carico, superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 148

08A01695

DECRETO 14 febbraio 2008.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Viste le delibere di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio n. 4 del 9 gennaio 2008 e n. 8 del 22 gennaio 2008, concernenti il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 13/2008 - area III del 18 gennaio 2008 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito n. 9260 del 31 gennaio 2008 con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 17 marzo 2008 al 30 ottobre 2008, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 21 luglio 2008 al 31 agosto 2008 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.

3. Dal 17 marzo 2008 al 30 ottobre 2008 e dal 5 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio.

2. Per l'Isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed inerti;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147

08A01696

DECRETO 14 febbraio 2008.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Capri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 9 ottobre 2007, n. 319, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 13 novembre 2007, n. 147, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione dell'amministratore dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 18 ottobre 2007, n. 66, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 26544/GAB./URP del 7 febbraio 2008, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito n. 9241 del 31 gennaio 2008, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale Campania - con ordinanza - registro generale 3795/99 e 3796/99 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 17 marzo 2008 al 31 ottobre 2008 e dal 20 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;

f) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 14 febbraio 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 149

08A01700

DECRETO 21 febbraio 2008.

Approvazione della stazione di revisione «Eurovinil S.p.a.», in Grosseto.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 2007 della stazione di revisione «Eurovinil S.p.a.», con sede a Grosseto, in via Genova n. 5, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Livorno con verbale in data 17 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione «Eurovinil S.p.a.», con sede a Grosseto, in via Genova n. 5.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Livorno.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il Comandante generale: POLLASTRINI

08A01660

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Kiwi Latina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1486/04 del 20 agosto 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 2 aprile 2005, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, con sede in Latina, via Umberto I n. 80, è stata designata quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Considerato che la regione Lazio, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, con sede in Latina, via Umberto I n. 80, con decreto 10 marzo 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata con regolamento (CE) n. 1486/04 del 20 agosto 2004, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 marzo 2005.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01611

DECRETO 25 febbraio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valdemone».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento

(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valdemone»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale l'organismo «Suolo e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro e Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valdemone»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005;

Considerato che l'Associazione produttori olivicoli messinesi - A.P.O.M., con nota del 10 settembre 2007 ha comunicato di confermare l'organismo «Suolo e Salute Srl» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valdemone» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Suolo e Salute Srl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Suolo e Salute Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Suolo e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro e Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B, con decreto 15 febbraio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valdemone» registrata con il regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 15 febbraio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01612

DECRETO 25 febbraio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1897/04 del 29 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Cartoceto»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005, con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva «Cartoceto», con nota del 19 febbraio 2008 ha comunicato di confermare l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Cartoceto» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, con decreto 24 febbraio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto» registrata con il regolamento (CE) n. 1897/04 del 29 ottobre 04, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 15 febbraio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: La Torre

08A01613

DECRETO 25 febbraio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005;

Considerato che il Comitato per il riconoscimento D.O.P. Zafferano di San Gimignano, con nota del 19 febbraio 2008 ha comunicato di confermare l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, con decreto 15 febbraio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Zafferano di San Gimignano registrata con il regolamento (CE) n. 205/2005 del 4 febbraio 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 15 febbraio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01614

DECRETO 25 febbraio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Aquila», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Zafferano dell'Aquila;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2005, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Aquila, con sede in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 86, è stata designata quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Zafferano dell'Aquila;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Zafferano dell'Aquila anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Considerato che la regione Abruzzo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Aquila oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell'Aquila, con sede in L'Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 86, con decreto 15 febbraio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Zafferano dell'Aquila, registrata con regolamento (CE) n. 205/05 del 4 febbraio 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 15 febbraio 2005.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: La Torre

08A01615

DECRETO 25 febbraio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 138/01 del 24 gennaio 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005, con il quale l'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassai, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità, triennale a decorrere dal 24 febbraio 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con nota del 13 febbraio 2008, ha comunicato di confermare l'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione

e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassai, con decreto 24 febbraio 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna registrata con il Regolamento (CE) n. 138/01 del 24 gennaio 2001, è prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 febbraio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01616

DECRETO 25 febbraio 2008.

Modifica del decreto 6 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna di Vallerano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 285 del 9 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna di Vallerano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 5 dicembre 2007, numero di protocollo n. 23445, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 14 febbraio 2008, numero di protocollo n. 3945;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 6 novembre 2003 alla denominazione «Castagna di Vallerano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 14 febbraio 2008, numero di protocollo n. 3945 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01617

DECRETO 25 febbraio 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Salame Brianza, ai sensi dell'art. 17 del predetto Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Salame Brianza, con sede in Merate (Lecco), via Bergamo n. 35, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Salame Brianza;

Vista la nota protocollo n. 4493 del 20 febbraio 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 3 dicembre 2007, con la quale il Consorzio Salame Brianza, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salame Brianza, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Salame Brianza in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Salame Brianza, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salame Brianza, secondo le modifiche richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salame Brianza che recepisce le modifiche richieste da Consorzio Salame Brianza e trasmesso con nota n. 4493 del 20 febbraio 2008 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Salame Brianza, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01618

DECRETO 5 marzo 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata con regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», con sede presso il Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, via F.lli Bandiera n. 16, 13100 Vercelli, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;

Vista la nota protocollo n. 283 del 4 marzo 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza n. 27 del 5 febbraio 2008, con la quale il Consorzio di tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, secondo le modifiche richieste dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» e trasmesso con nota n. 283 del 4 marzo 2008 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A01738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente nel Comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 34 del 27 maggio 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Biella;

Vista la nota del 7 febbraio 2008 della sig.ra Carmela Brancato, con la quale comunica le proprie dimissioni dal Comitato, quale rappresentante dei lavoratori;

Vista la nota del 7 febbraio 2008 con la quale le associazioni sindacali CGIL - CISL - UIL di Biella designano il sig. Gianfranco Stoppa, in sostituzione della sig.ra Carmela Brancato;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Gianfranco Stoppa è nominato componente nel Comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Carmela Brancato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 13 febbraio 2008

Il direttore provinciale: CORRENTE

08A01414

DECRETO 15 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente nel Comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 34 del 27 maggio 2005, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Biella;

Vista la nota del 6 dicembre 2007 del rag. Pietro Staffa, con la quale comunica le proprie dimissioni dal Comitato, quale rappresentante dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. 10/2008 dell'11 febbraio 2008 con la quale l'ASCOM di Biella designa la sig.ra Valeria Dionisio, in sostituzione del rag. Pietro Staffa, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Valeria Dionisio, è nominata componente nel Comitato provinciale INPS di Biella, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del rag. Pietro Staffa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 13 febbraio 2008

Il direttore provinciale: CORRENTE

08A01415

DECRETO 15 febbraio 2008.

Nomina di un componente della speciale commissione competente in materia di ricorsi, presso il Comitato provinciale INPS di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto il decreto n. 36 del 4 luglio 2005 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Biella, con il quale sono state costituite le commissioni speciali del comitato provinciale INPS di Biella;

Vista la nota del 6 dicembre 2007 del rag. Pietro Staffa, con la quale comunica le proprie dimissioni, quale rappresentante nella commissione speciale degli esercenti attività commerciali;

Vista la nota prot. n. 09/08 dell'11 febbraio 2008 dell'ASCOM di Biella, con la quale si designa la sig.ra Valeria Dionisio, quale rappresentante nella commissione speciale degli esercenti attività commerciali, in sostituzione del rag. Pietro Staffa, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Valeria Dionisio, nata a Biella il 7 dicembre 1967, è nominata membro della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, in favore degli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 15 febbraio 2008

Il direttore provinciale: CORRENTE

08A01416

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2008.

Semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a SGR, SICAV e SIM.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludere i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto il provvedimento del 4 agosto 2000 (Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare);

Visto il provvedimento del 14 aprile 2005 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio);

Considerata l'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e alle società di intermediazione mobiliare;

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito provvedimento contenente disposizioni volte a modificare i provvedimenti del 4 agosto 2000 e del 14 aprile 2005.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

Il Governatore: DRAGHI

Art. 1.

Modifiche al provvedimento del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare

1. Al titolo II, capitolo 3, sezione I, paragrafo 1.1 è aggiunto, dopo l'ultimo capoverso, il seguente capoverso:

«Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le società facenti parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SIM, il cedente e il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.».

2. Al titolo II, capitolo 3, sezione I, paragrafo 4, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente capoverso:

«I soggetti di cui all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 1.1 inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni successive secondo le modalità previste dal presente paragrafo.».

Art. 2.

Modifiche al provvedimento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio

1. Il titolo II, capitolo V, sezione V, paragrafo 3.1 è sostituito dal seguente:

«Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi — per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione — i seguenti elementi:

a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SGR anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'allegato II.5.1.».

2. All'allegato II.5.1, il paragrafo 3 è soppresso.

3. Il titolo III, capitolo III, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. titolo V, capitolo I, sezione II).

Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.».

4. Al titolo IV, capitolo I, sezione II, paragrafo 1.3 è aggiunto il seguente capoverso:

«Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le società facenti parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SGR, il cedente e il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.».

5. Al titolo IV, capitolo I, sezione III, paragrafo 8, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente capoverso:

«I soggetti di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 1.3 della precedente sezione II inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni successive secondo le modalità previste dal presente paragrafo.».

6. Al titolo V, capitolo V, sezione II, paragrafo 2 è aggiunto, dopo l'ultimo capoverso, il seguente capoverso:

«La comunicazione preventiva di cui al presente paragrafo non è dovuta nel caso di operazioni di fusione tra fondi comuni della medesima SGR i cui regolamenti sono approvati in via generale secondo quanto previsto nel titolo V, capitolo II, sezione II, paragrafo 2. Di tali operazioni è fornita notizia alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di perfezionamento della fusione medesima.».

7. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 1.1, è sostituito dal seguente:

«La SGR che intende insediare una succursale in un paese comunitario invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato dell'Unione europea nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;

2) il programma di attività, nel quale sono indicati i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;

3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;

4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);

5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR (1) e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre novanta giorni da tale data.

Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SGR può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

(1) Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

La SGR può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attività della succursale.».

8. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 1.2 è soppresso.

9. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.2 Modifica delle informazioni comunicate.

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.».

10. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 2.1 è sostituito dal seguente:

«La SGR che intende operare per la prima volta in un altro paese comunitario senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività;

2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante;

3) le modalità con le quali la SGR intende operare.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno un mese prima dell'inizio dell'attività.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.».

11. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 5.1 è sostituito dal seguente:

«La SGR può svolgere in uno Stato comunitario attività diverse da quelle previste dalla direttiva, con o senza stabilimento di succursali. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 2.1 — a seconda che le attività in questione siano svolte con o senza stabilimento di una succursale — nonché le date di avvio e di cessazione delle attività. Sono altresì trasmesse le modifiche delle informazioni comunicate, secondo le modalità previste nei paragrafi 1.2 e 2.2.».

12. Il titolo VI, capitolo III, paragrafo 1.1, è sostituito dal seguente:

«Le SGR e le SICAV possono offrire rispettivamente quote di fondi comuni o proprie azioni in altri Stati dell'Unione europea.

L'offerta è subordinata all'invio all'autorità del paese ospitante di un'apposita comunicazione, nel rispetto delle previsioni della direttiva.

A tal fine, le SGR o le SICAV inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente l'indicazione del fondo o dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le quote o le azioni e dello Stato dove si intende effettuare l'offerta (2).

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia rilascia alla SGR o alla SICAV un'attestazione in cui si certifica che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente, a meno che non abbia avviato un procedimento d'ufficio di divieto, che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data, comunicando alla SGR o alla SICAV le motivazioni del rifiuto.».

13. Il titolo VI, capitolo III, paragrafo 1.2 è sostituito dal seguente:

«Previa comunicazione alla Banca d'Italia, le SGR possono offrire in un altro Stato dell'Unione europea quote di fondi comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. La comunicazione contiene l'indicazione del fondo o del comparto di cui si intende offrire le quote e dello Stato in cui si intende effettuare l'offerta.

(2) Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le SICAV non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva possono offrire le proprie azioni in un altro Stato dell'Unione europea previa comunicazione alla Banca d'Italia, contenente l'indicazione dello Stato dove si intende effettuare l'offerta e dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le azioni.

L'offerta può essere avviata trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, a meno che la stessa non abbia avviato un procedimento d'ufficio di divieto, che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data, comunicando alla SGR o alla SICAV le motivazioni del rifiuto.

L'offerta è soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro ospitante.».

08A01743

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 15 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo

di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 11 febbraio 2008, prot. n. 1016, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare nei giorni 6 e 7 febbraio 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 15 febbraio 2008, prot. n. 5900;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nei giorni 6 e 7 febbraio 2008; regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 febbraio 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A01517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 marzo 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Federico Venturini, delegato dal comune di Magasa (Brescia) (delibera n. 3 del 23 febbraio 2008), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132, secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Magasa (Brescia) sia separato dalla regione Lombardia per entrare a far parte integrante della regione Trentino-Alto Adige?».

Il sig. Venturini dichiara di eleggere domicilio presso l'avv. Fabio Germani, via Matera n. 23/A - 00182 Roma.

08A01766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VENETO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Veneto», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto.

L'indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Durella, Garganega, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco,

Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Franconia, I.M. 2.15., Malbech, Marzemino, Merlot, Molinara, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Rondinella, Sangiovese, Corvinone, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère, Rebo, Syrah, Tai rosso (da Tocai rosso), Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» con specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianco, rosso e rosato a tonnellate 25, anche con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Cabernet franc, Traminer, I.M. 6.0.13, Sauvignon, Oseleta, Pedevenda, Maezemina bianca, Carmenère, Rebo, Tai rosso, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 50%, per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», anche con la specificazione del nome del vitigno ad eccezione della tipologia passito, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nei precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

08A01737

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La ditta orafa Chiriu Giulia, sita a Verona in via Filippini, 10, assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi 195VR, risulta irreperibile sia presso la sede legale che in piazza Renato Simoni, 31 - Verona, residenza della titolare sig.ra Chiriu Giulia (nata a Muravera (Cagliari) il 6 aprile 1946), così come pure all'indirizzo dichiarato nell'iscrizione A.I.R.E. - Avda De Los Reales 2/3 A Estepona (E) 29680 Spagna.

La ditta, già segnalata all'albo artigiani camerale per la cancellazione d'ufficio per mancato compimento atti d'ufficio di gestione, nel 2002 aveva consegnato 4 dei 5 punzoni che aveva in dotazione, non provvedendo più alla consegna dell'ultimo punzone (incavo 4 mm 0.8×2.7 mm II grandezza) né dichiarandone lo smarrimento.

08A01745

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

STRANIERI
(ART. 2)

Gran Cordone

Fischer	S.E.	Heinz	Graz	09/10/1938	08/06/2007

Cavaliere di Gran Croce

Fischer	Sig.ra	Margit	Stoccolma	28/06/1943	08/06/2007

Commendatore

Hampel	Dott.	Erich	Vienna	25/02/1951	08/06/2007

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo e data di nascita

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2007

Commendatore

Del Fosco	Dott.	Roberto	Avezzano	03/06/1968
Filucchi	Dott.	Stefano	Roma	18/10/1959

Ufficiale

Fiorini	App.Sc.	Antonio	Roma	07/08/1962
Maiorano	V.Brig.	Attilio	Maruggio	17/06/1965
Mele	Sig.	Damiano	Bari	02/12/1947
Militano	Luogotenente	Salvatore	Napoli	01/12/1962
Penna	Brig. Capo	Alberico	Ceppaloni	01/01/1957

Cavaliere

Ansaloni	Sig.	Alessandro	Gonzaga	26/08/1969
Bresciani	Dott.	Gianluigi	Cremona	24/07/1971
Farneti	Avv.	Paolo	Forli'	28/01/1971

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2007

Cavaliere

Bifano	M.llo Capo	Gianfranco	Maratea	10/06/1972
Notamo	Sig.	Achille Livio	Afragola	12/10/1963

MINISTERO DELLA SALUTE

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2007

Cavaliere

Battilomo	Dott.ssa	Serena	Roma	25/03/1968
De Palma	Sig.ra	Rosanna	Molfetta	03/07/1969

08A01744

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 2008 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1992, per la parte relativa al conferimento al sig. Ugo Sciarretta dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 12, quarta colonna, quart'ultimo rigo (elenco Cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

08A01736

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-060) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.